

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## IX LEGISLATURA

---

(N. 2298)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DE MICHELIS)

(V. Stampato Camera n. 4485)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 marzo 1987*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 aprile 1987*

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizzazione degli oneri  
sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno  
ed interventi per settori in crisi

---

**DISEGNO DI LEGGE**

---

**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1:*

*al comma 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:*

«*b)* ulteriori lire 74.000 per il personale maschile delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267; tale riduzione è incrementata di lire 33.000 per il personale femminile delle stesse imprese;

*c)* ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla lettera *b*) che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218»;

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«*2-bis.* Le riduzioni di cui al comma 2 sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità del rapporto di lavoro»;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«*3.* Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

“*1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico*

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie"»;

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218»;

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è concessa per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 28.000 per ogni dipendente di sesso maschile e di lire 63.000 per ogni dipendente di sesso femminile»;

*al comma 9, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) siano denunciati con retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, in ogni caso non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali oppure provinciali se più elevate»;

*il comma 11 è sostituito dal seguente:*

«11. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.160 miliardi per il 1987 e in lire 7.450 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 utilizzando, quanto a lire 7.110 miliardi per il 1987 ed a lire 7.400 miliardi per il 1988, lo specifico accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio", quanto a lire 41 miliardi per il 1987 ed a lire 50 miliardi per il 1988, l'accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)" e, quanto a lire 9 miliardi per il 1987, l'accantonamento "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile"».

*Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:*

«ART. 1-bis. — 1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo alle dipendenze di terzi, deve essere riconosciuto, per l'anno 1986, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con 51 giornate».

*All'articolo 2:*

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi alle aziende che istituiscono o trasferiscono unità produttive, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, e per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore in ogni caso a duecento, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica accertati tramite i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana appositi decreti tenendo anche conto della esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 40 miliardi di lire per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1º marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30 mila miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, all'alinea, sono sopprese le parole: «a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»; e dopo le parole: «pagamento di una somma aggiuntiva» sono aggiunte le seguenti: «a titolo di sanzione civile»;*

*al comma 1, lettera a), è soppressa la parola: «/o»;*

*al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*«b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrattanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo con-*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

tributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, a condizione che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori»;

*al comma 1, lettera c), è soppresso il secondo periodo;*

*al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:*

«c-bis) al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui alla lettera b), nei casi di denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti impositori, a condizione che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dai predetti enti»;

*il comma 3 è sostituito dai seguenti:*

«3. Nel corso delle procedure di concordato, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

3-bis. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti alla azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267»;

*il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che provvedano entro il 31 luglio 1987 al versamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari di

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 75 per cento dei contributi o premi. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati è effettuata entro il 31 dicembre 1987 secondo le modalità stabilite dall'ente impositore»;

*al comma 6, dopo le parole: «ed il versamento dei contributi» sono aggiunte le seguenti: «e dei premi»;*

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

«6-bis. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

6-ter. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nel comma 5, semplicemente il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

6-quater. Per le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differente all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

6-quinquies. Per le imprese che si trovino in concordato preventivo o in stato fallimentare, la regolarizzazione della posizione debitoria è efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, in qualsiasi momento sia effettuata, nel rispetto dell'ordine di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

*All'articolo 4:*

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. In deroga al primo comma dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i dipendenti dalle aziende edili per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIP) concessiva del trattamento di integrazione speciale guadagni, possono, a domanda, usufruire del pensionamento anticipato in base alle norme di cui agli articoli 16 e 17 della richiamata legge 23 aprile 1981, n. 155. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento “Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato”;

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto; tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

sociale della esistenza di eccedenze strutturali di personale, nonchè, a domanda degli interessati, ai lavoratori che, alla stessa data, risultino licenziati successivamente al 1° giugno 1985 per cessazione dell'impresa a causa di fallimento»;

*dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno un'età inferiore ai 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purchè abbiano almeno 25 anni di contribuzione assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali e assicurative sostitutive. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 miliardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)".

4-ter. Le domande di pensionamento anticipato ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate fuori termine, ma entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prese in esame, dai competenti enti previdenziali, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

*dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Le disposizioni dell'articolo 13, sexto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e forma-

zione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali»;

*il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 224 miliardi per il 1987 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'apposito accantonamento "Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio" e, quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'accantonamento "Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato". All'onere derivante dalla attuazione del medesimo comma 4 per la parte relativa ai lavoratori delle imprese armatoriali, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese"»;

*dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

«7-bis. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'amontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta sino al raggiungimento delle normali età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono, attribuiti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di pensionamento anticipato, sono posti a carico del bilancio dello Stato».

*All'articolo 5:*

*dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. A decorrere dal 1° luglio 1987 i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

“3. La retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 5 per cento nell'anno sulle retribuzioni di cui ai commi 3 e 4 si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni”.

1-ter. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis per il settore agricolo si provvede, con effetto dal 1° gennaio 1988, per i lavoratori dipendenti mediante elevazione della misura del contributo di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16

febbraio 1977, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni, e per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia con la elevazione della quota capitaria annua di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL»;

*al comma 13, dopo le parole: «commi (3. 1)» sono aggiunte le seguenti: «, (3. 2)»;*

*il comma 14 è sostituito dal seguente:*

«14. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000»;

*dopo il comma 16, sono aggiunti i seguenti:*

«16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, sono calcolati in via definitiva sulla base degli importi del trattamento minimo di pensione del fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati in via preventiva ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

16-ter. Nelle parole: "assegni familiari" di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876, sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni»;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

*al comma 19, le parole: «al 1° gennaio 1987» sono sostituite dalle seguenti: «al 1° gennaio 1986»;*

*al comma 20, le parole: «350° giorno» sono sostituite dalle seguenti: «365° giorno»;*

*al comma 21, le parole: «i soggetti suddetti» sono sostituite dalle seguenti: «tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge»;*

*al comma 22, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali»; e, al secondo periodo, le parole: «si intende» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica»;*

*è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*«23-bis. Per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è dovuta la contribuzione per la tubercolosi nonché per l'ENAOLI a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

*L'articolo 6 è soppresso.*

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 25 febbraio 1987, n. 48, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1987.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché di adottare misure per taluni settori in crisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

a) lire 26.000 per ogni dipendente;

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

ARTICOLO 1.

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267;

c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla precedente lettera b) che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

«1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali così come determinati dalle disposizioni vigenti».

4. A favore delle imprese agricole è concessa, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono escluse le imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

5. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, è concessa per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 43.000 per ogni dipendente.

6.. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

b) ulteriori lire 74.000 per il personale maschile delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267; tale riduzione è incrementata di lire 33.000 per il personale femminile delle stesse imprese;

c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla lettera b) che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2-bis. Le riduzioni di cui al comma 2 sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità del rapporto di lavoro.

3. *Identico:*

«1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie».

4. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

5. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è concessa per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 28.000 per ogni dipendente di sesso maschile e di lire 63.000 per ogni dipendente di sesso femminile.

6. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

7. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso.

8. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

11. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.110 miliardi per il 1987 e in lire 7.400 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) siano denunciati con retribuzioni inferiori a quelle di fatto corrisposte, in ogni caso non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali oppure provinciali se più elevate.

10. *Identico.*

11. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.160 miliardi per il 1987 e in lire 7.450 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 utilizzando, quanto a lire 7.110 miliardi per il 1987 ed a lire 7.400 miliardi per il 1988, lo specifico accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio», quanto a lire 41 miliardi per il 1987 ed a lire 50 miliardi per il 1988, l'accantonamento «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)» e, quanto a lire 9 miliardi per il 1987, l'accantonamento «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile».

12. *Identico.*

#### ARTICOLO 1-bis.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### **ARTICOLO 2.**

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 1.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-98, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

#### **ARTICOLO 3.**

1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di entrata

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo alle dipendenze di terzi, deve essere riconosciuto, per l'anno 1986, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici con 51 giornate.

## ARTICOLO 2.

### 1. *Identico.*

1-bis. Gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi alle aziende che istituiscono o trasferiscono unità produttive, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, e per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore in ogni caso a duecento, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica accertati tramite i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana appositi decreti tenendo anche conto della esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 40 miliardi di lire per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1º marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30 mila miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

### 2. *Identico.*

## ARTICOLO 3.

1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva, in ragione d'anno, di importo pari:

*a)* al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

*b)* al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi riconosciute in sede giudiziale o definite per determinazione amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

*c)* al 50 per cento dei contributi o premi dovuti in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera *a*), semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

2. La somma aggiuntiva non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresì tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.

3. Nell'ipotesi di procedure concorsuali, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile, in ragione d'anno, di importo pari:

*a)* al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e registrazioni obbligatorie;

*b)* al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, a condizione che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

*c)* al 50 per cento dei contributi o premi dovuti in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero;

*c-bis*) al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui alla lettera *b*), nei casi di denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richiesta da parte degli enti impositori, a condizione che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dai predetti enti.

2. *Identico.*

3. Nel corso delle procedure di concordato, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

*3-bis.* I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

4. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali secondo criteri stabiliti dagli enti impositori qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

5. Per i soggetti che provvedano entro il 20 novembre 1987 al versamento dei contributi o premi relativi ai periodi contributivi anteriori a quelli di cui al comma 1, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è sostituita dalla corresponsione degli interessi di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

assistenza non sono soggetti alla azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4. *Identico.*

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contributi o premi relativi a periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle somme aggiuntive. Per i soggetti che provvedano entro il 31 luglio 1987 al versamento dei contributi o premi relativi a periodi contributivi anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, la somma aggiuntiva è dovuta nella misura degli interessi previsti dagli accordi interbancari di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 75 per cento dei contributi o premi. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati è effettuata entro il 31 dicembre 1987 secondo le modalità stabilite dall'ente impositore.

6. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

6-bis. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

6-ter. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nel comma 5, semprechè il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

6-quater. Per le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizza-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 4.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a* e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà del pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

3. Nell'articolo 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole «e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

zione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

6-*quinquies*. Per le imprese che si trovino in concordato preventivo o in stato fallimentare, la regolarizzazione della posizione debitoria è efficace ai fini della riduzione delle somme aggiuntive, in qualsiasi momento sia effettuata, nel rispetto dell'ordine di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

#### ARTICOLO 4.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-*bis*. In deroga al primo comma dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, i dipendenti dalle aziende edili per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIP) concessiva del trattamento di integrazione speciale guadagni, possono, a domanda, usufruire del pensionamento anticipato in base alle norme di cui agli articoli 16 e 17 della richiamata legge 23 aprile 1981, n. 155. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato».

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano sino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina; tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'esistenza di eccedenze strutturali di personale.

5. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1º gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese, a decorrere dal 1º gennaio 1986, ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto; tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della esistenza di eccedenze strutturali di personale, nonchè, a domanda degli interessati, ai lavoratori che, alla stessa data, risultino licenziati successivamente al 1° giugno 1985 per cessazione dell'impresa a causa di fallimento.

4-bis. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno un'età inferiore ai 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purchè abbiano almeno 25 anni di contribuzione assicurativa all'INPS o presso altre forme previdenziali e assicurative sostitutive. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 miliardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)».

4-ter. Le domande di pensionamento anticipato ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, presentate fuori termine, ma entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prese in esame, dai competenti enti previdenziali, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 13, sesto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 224 miliardi per l'anno 1987 e di lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 5.

1. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° gennaio 1988.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 224 miliardi per il 1987 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'apposito accantonamento «Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio» e, quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'accantonamento «Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato». All'onere derivante dalla attuazione del medesimo comma 4 per la parte relativa ai lavoratori delle imprese armatoriali, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese».

7-bis. I contributi assicurativi per l'aumento dell'anzianità contributiva e l'ammontare relativo ai ratei di pensione anticipatamente corrisposta sino al raggiungimento delle normali età per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per un periodo non inferiore agli anni di abbuono, attribuiti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di pensionamento anticipato, sono posti a carico del bilancio dello Stato.

8. *Identico.*

## ARTICOLO 5.

1. *Identico.*

1-bis. A decorrere dal 1° luglio 1987 i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

«3. La retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. A decorrere dal 1º gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987.

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1987. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori che vengano sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi.

5. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma 4 nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto sessanta anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, così come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 5 per cento nell'anno sulle retribuzioni di cui ai commi 3 e 4 si computano con quelle verificatesi nei corrispondenti periodi successivi per la determinazione delle singole retribuzioni».

1-ter. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis per il settore agricolo si provvede, con effetto dal 1° gennaio 1988, per i lavoratori dipendenti mediante elevazione della misura del contributo di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni, e per i lavoratori autonomi ed i concedenti di terreni a mezzadria e a colonia con la elevazione della quota capitaria annua di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni, con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'I-NAIL.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

vecchiaia, senza aver esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi secondo e terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano anche ai lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici del gruppo SIR beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45. Per i predetti lavoratori il trattamento di cui al richiamato articolo 5, comma terzo, non può essere attribuito per un periodo superiore ai ventiquattro mesi.

7. Ai lavoratori di cui al comma 6 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 4 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 6, il CIPI, con propria deliberazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, indica il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione.

9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato in 30 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

10. Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitale della GEPI S.p.a. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.;

b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.

11. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1º marzo 1986, n. 64.

12. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata di contributi di cui all'articolo 13, comma

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal comma 12 e quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi (3. 1) e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non ancora corrisposti, dovranno essere versati, senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° novembre 1987.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo i contributi per le indennità economiche di malattia e di maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 120.000.

15. Il massimale di cui al comma 14 può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

16. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67, con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

17. All'onere derivante dall'applicazione del comma 16, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

13. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal comma 12 e quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986 e quelli di cui all'articolo 2, commi (3. 1), (3. 2) e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non ancora corrisposti, dovranno essere versati, senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° novembre 1987.

14. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000.

15. *Identico.*

16. *Identico.*

16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, sono calcolati in via definitiva sulla base degli importi del trattamento minimo di pensione del fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati in via previsionale ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

16-ter. Nelle parole: «assegni familiari» di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876, sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione della normativa in materia di assegni familiari».

18. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

19. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

20. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al 350° giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del richiamato articolo.

21. In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655, e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che i soggetti suddetti sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali.

22. Fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non devono intendersi anche quelli vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9 si intende nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce.

23. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

18. *Identico.*

19. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

20. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è differito al 365° giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del richiamato articolo.

21. In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655, e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali.

22. Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelli vantati nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applica nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce.

23. *Identico.*

23-bis. Per il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è dovuta la contribuzione per la tubercolosi nonché per l'ENAOLI a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

**ARTICOLO 6.**

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 882.

**ARTICOLO 7.**

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 21 febbraio 1987.

**ARTICOLO 8.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1987.

COSSIGA

CRAXI — DE MICHELIS

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 6.

**Soppresso.**

ARTICOLO 7.

*Identico.*